



COMUNE DI ROSOLINI

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI - SIRACUSA

Allegato A

Regolamento Comunale

“ Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per abusi edilizi ai sensi del comma 4-bis dell’art.31 del D.P.R n. 380 del 06.06.2001 .”

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

Oggetto del presente regolamento è la determinazione dei criteri di quantificazione della suddetta sanzione di cui al comma 4-bis dell’art. 31 del D.P.R. n.380/2001, secondo principi di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento si applica per la quantificazione delle sanzioni pecuniarie previste dal comma 4-bis dell’art.31 del D.P.R. n.380/2001, introdotto dall’art. 17, comma 1, lettera q-bis, legge 11 novembre 2014, n. 164 del 2014, che prevede:

“ L’autorità competente, constatata l’inottemperanza (all’ingiunzione di rimozione o demolizione dell’opera abusiva n.d.r.), irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’art. 27 (D.P.R. n.380/2001), ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.”

Art. 3

(Determinazione delle sanzioni)

Le sanzioni, in relazione all’entità delle opere abusive realizzate sulle aree e sugli edifici non compresi tra quelle di cui al comma 2 dell’art. 27 del D.P.R. n.380/2001, sono così determinate:

A) Interventi di qualsiasi natura (nuova costruzione, ristrutturazione edilizia etc) che hanno comunque comportato aumento di superficie e/o di volume:

la maggior somma risultante dall’applicazione dei seguenti parametri:

- 100 euro/mq, con riferimento alla maggior superficie;
- 30 euro/mc, con riferimento alla maggiore volumetria.

B) Interventi di ristrutturazione edilizia che hanno comportato il cambio di destinazione d'uso: la maggior somma risultante dall'applicazione dei seguenti parametri:

- 50 euro/mq, con riferimento alla superficie preesistente;
- 15 euro/mc, con riferimento alla volumetria preesistente.

C) Interventi non valutabili in termini di superficie e/o di volume:

- 2.000 euro.

Per gli interventi che comprendono più fattispecie (A aumento di superficie e/o volume, B cambio di destinazione d'uso, C opere non valutabili in termini di superficie e/o di volume) i criteri di cui sopra vanno applicati alla rispettiva fattispecie e la sanzione complessiva risulta dalla somma dei singoli importi così determinati.

In ogni caso, la sanzione non potrà essere inferiore ad euro 2.000 e superiore ad euro 20.000.

Come previsto dal comma 4 bis dell'art. 31 del DPR 380/2001, la sanzione relativa alle opere abusive realizzate sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. n.380/2001 e nelle aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato è sempre irrogata nella misura massima. Di seguito il comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. n.380/2001

2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004- n.d.r.). il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.) o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora Parte terza del d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.), il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. comma così modificato dall'art. 32, commi 44, 45 e 46, legge n. 326 del 2003)

Le sanzioni innanzi riportate si applicano in tutti i casi di opere abusive, realizzate, su aree e sugli edifici non compresi tra quelli di cui al comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. n.380/2001.

Per opere abusive, realizzate, su aree e sugli edifici compresi tra quelli di cui al comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. n.380/2001, è sempre irrogata la sanzione massima pari ad euro 20.000,00.

Art. 4
(Emissione delle sanzioni e modalità di pagamento)

Le sanzioni pecuniarie di cui ai precedenti articoli verranno determinate e applicate con provvedimento del Dirigente del V° Settore Urbanistica.
In caso di inottemperanza accertata dal medesimo ufficio, verranno avviate le procedure finalizzate al recupero delle somme dovute.

Art.5
(Destinazione dei proventi)

I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento, da versare in apposito capitolo del bilancio, come prevede la norma, spettano al comune e sono destinate esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.